

STATUTO ASSOSIM

Art. 1

1. E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOSIM Associazione Italiana Intermediari Mobiliari" o in forma abbreviata solo "ASSOSIM".

Art. 2

1. L'Associazione ha sede a Milano e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. L'Associazione ha per scopo:

a) l'assunzione della rappresentanza degli interessi di coloro che prestano servizi di investimento, in Italia e all'Estero di fronte ad amministrazioni, organi e agenzie pubbliche, associazioni d'imprenditori, organizzazioni, enti, soggetti pubblici e privati al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del settore e alla tutela di coloro che vi operano;

b) lo svolgimento e la divulgazione di attività di ricerca e assistenza nel settore relativo alla prestazione dei servizi di investimento e a tutti gli aspetti normativi ed operativi connessi alla suddetta prestazione, nelle forme ritenute a tal fine più idonee e così anche attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali, l'organizzazione di gruppi di lavoro, la prestazione di attività di consulenza. Potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. Potrà stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro, dietro versamento di un corrispettivo, i servizi informativi dell'Associazione.

2. L'Associazione svolge la propria attività secondo le norme del presente statuto e per quanto non previsto secondo le norme di cui agli artt.36-37-38 del C.C..

Art. 4

1. L'Associazione ha durata fino al 2050.

Art. 5

1. I Membri dell'Associazione si distinguono in Associati e Aderenti. Ogni Membro è tenuto ad indicare la persona fisica che lo rappresenta in Associazione.

1bis. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati quei soggetti, persone giuridiche, italiani o esteri, che a vario titolo sono protagonisti del mercato finanziario italiano e, in particolare:

- i soggetti abilitati a prestare servizi e/o esercitare attività di investimento, come definiti nell'ambito della normativa di settore e successive modificazioni e integrazioni;
- i soggetti, diversi dai soggetti abilitati, che prestano esclusivamente servizi accessori ai servizi di investimento come definiti nell'ambito della normativa di settore e successive modificazioni e integrazioni;
- i soggetti che prestano consulenza funzionale alla gestione personalizzata di patrimoni (*private banking*);
- i soggetti, diversi dagli intermediari abilitati, che prestano servizi di consulenza in materia di strumenti finanziari;
- gli uffici di rappresentanza in Italia di soggetti esteri che svolgono attività analoghe a quelle di cui ai punti precedenti.

1.ter. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Aderenti quei soggetti, persone giuridiche, italiani o esteri, che prestano servizi e/o svolgono attività in favore degli Associati quali, a titolo esemplificativo:

- le società di gestione di mercati regolamentati;
- le società autorizzate alla gestione di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- le società autorizzate alla gestione di sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- le società autorizzate alla gestione accentrata di strumenti finanziari;
- le Società di gestione del risparmio (Sgr), le Società di investimento a capitale variabile (Sicav), le Società di gestione armonizzata del risparmio e i fondi pensione e altri investitori istituzionali;
- gli investitori istituzionali nel capitale di rischio di società quotate e non (*private equity* e *family office*);
- le banche non autorizzate a prestare alcuno dei servizi e/o svolgere attività di investimento nell'ambito della normativa di settore e successive modificazioni e integrazioni;

- gli studi legali, commerciali, fiscali e tributari;
- le società di *rating*;
- le società di revisione;
- i *data vendors*;
- società di servizi che internalizzano funzioni operative essenziali;
- le *software houses*;
- le Associazioni i cui associati perseguano i medesimi scopi di cui all'art. 3;
- gli emittenti;
- gli intermediari di cui agli articoli 106 e 107 del T.U.B.;
- le imprese di assicurazione;
- gli uffici di rappresentanza in Italia di soggetti esteri che svolgono attività analoghe a quelle di cui ai punti precedenti.

1. quater. Gli Aderenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e di parola, ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, di aver accesso alla documentazione prodotta dall'Associazione, nonché di partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione e ogni altro evento organizzato dall'Associazione.

2. Gli Associati devono offrire, per le caratteristiche patrimoniali proprie o del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite sul mercato, per la qualificazione dei propri amministratori, adeguate garanzie di idoneità professionale e di stabilità.

3. Tutti i Membri dell'Associazione s'impegnano ad osservare il presente Statuto. Gli Associati s'impegnano altresì ad osservare il Codice di comportamento approvato dal Comitato Direttivo, e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, nonché a collaborare con l'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.

4. Il Comitato Direttivo può deliberare di accettare l'iscrizione all'Associazione a titolo onorario, senza corrispettivo e senza diritti associativi, di altre associazioni i cui Associati perseguano i medesimi scopi di cui all'art. 3 e rientrino nelle condizioni dell'art. 1 del presente statuto.

5. Tutti i Membri dell'Associazione s'impegnano al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18.

6. E' esclusa ogni limitazione del rapporto Associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

1. La domanda di adesione all'associazione deve essere corredata da apposita scheda informativa redatta secondo il modello predisposto in via generale dal Comitato Direttivo e deve essere avallata da un membro del Comitato Direttivo stesso.
2. Sull'ammissione delibera discrezionalmente ed in modo insindacabile il Comitato Direttivo.
3. Ogni nuovo Membro dell'Associazione è tenuto al versamento della quota d'ammissione determinata dall'Assemblea.

Art. 7

1. Ogni Membro può recedere dall'Associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo dandone preavviso scritto entro il 30 settembre dell'anno in corso.
2. Il Comitato Direttivo può deliberare a maggioranza qualificata e con motivazione l'esclusione del Membro, anche a seguito di avvenuto accertamento di fatti gravi, da parte del Collegio dei Probiviri. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'escluso entro 15 giorni mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. E' data peraltro facoltà al Membro di presentare ricorso all'Assemblea degli Associati per opporsi alla decisione del Comitato Direttivo, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della delibera di esclusione. Il Comitato Direttivo dovrà convocare l'Assemblea nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
4. I Membri receduti od esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né possono pretendere il rimborso delle quote versate o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 8

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il/I Vicepresidente/i (qualora nominato/i);
 - d) Il Segretario generale (qualora nominato);
 - e) Il Comitato Direttivo;
 - f) Il Comitato Esecutivo (qualora nominato);
 - g) Il Collegio dei Revisori dei conti;
 - h) Il Collegio dei probiviri.

Art. 9

1. L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi non meno di 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. L'avviso di convocazione viene altresì affisso, nei medesimi termini, nei locali dell'Associazione aperti al pubblico.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro i primi 120 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente, ai fini della conseguente determinazione delle quote a carico dei Membri. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un Vice-Presidente, o il Comitato Direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, da persona eletta dall'Assemblea.
5. Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente dell'Assemblea.
6. L'Assemblea:

- a) delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, sulle proposte di modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- b) procede alla nomina dei componenti del Comitato Direttivo;
- c) procede alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina gli eventuali emolumenti;
- d) delibera sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;
- e) delibera, su proposta del Comitato Direttivo, sulla quota d'ammissione dovuta dai nuovi Membri, e sulla quota annuale a carico dei Membri, salva la facoltà di cui all'articolo 18, comma 1;
- f) delibera sul ricorso opposto dal Membro alla delibera d'esclusione del Comitato Direttivo di cui all'art. 7.

Art. 10

1. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Associati in regola con il pagamento delle quote. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da membri dei propri organi sociali o da propri dipendenti muniti di idonee deleghe e poteri, da intendersi validi, se del caso, anche in seconda convocazione.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe di altri Associati.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti agli Associati in regola con il pagamento delle quote; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
5. Le risoluzioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
6. E' comunque necessaria l'approvazione di tanti Associati che rappresentino almeno la metà del totale dei voti spettanti agli Associati in regola con il pagamento delle quote per le deliberazioni relative a modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione.
7. Per la nomina dei componenti del Comitato Direttivo viene presentata una lista dei candidati. Ogni Associato ha diritto ad esprimere la preferenza per tanti candidati tra quelli indicati nella lista quanti il numero di Consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere; in caso di parità risulterà eletto il candidato che sia espressione dell'Associato con maggior anzianità di adesione all'Associazione o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano. L'elezione dei componenti del Comitato Direttivo avviene con voto a scrutinio segreto; il Presidente, nell'espletamento delle operazioni di voto, è assistito da due scrutatori nominati dall'Assemblea.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Presso la sede dell'Associazione sono conservati i Libri verbali delle Assemblee, delle riunioni del Comitato Direttivo e delle riunioni degli altri organi dell'Associazione.
10. Ciascun Associato ha il diritto di consultare il Libro Verbali delle Assemblee.

Art. 11

1. Il Comitato Direttivo elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti.
2. Il Presidente può essere nominato, con delibera motivata assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Comitato Direttivo, anche senza il vincolo d'appartenenza al Comitato medesimo.
3. Spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, ad uno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 12

1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 17 membri compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti: il numero dei membri è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
2. I membri del Comitato Direttivo sono eletti fra coloro che ricoprono la carica di amministratore o dirigente degli Associati.
3. E' causa di immediata decadenza dalla carica di membro del Comitato Direttivo:
 - a) la perdita della qualifica di amministratore o dirigente presso la società di appartenenza;
 - b) il recesso o l'esclusione dall'Associazione della società di appartenenza;
 - c) la delibera del Comitato Direttivo che accerti eventuali cause di incompatibilità;
 - d) la mancata partecipazione, nell'anno, alla metà più una delle riunioni, anche non consecutive, del Comitato Direttivo;
 - e) l'irrogazione da parte dei competenti organi dell'Associazione di eventuali provvedimenti disciplinari o di sanzioni in capo all'Associato cui appartiene il membro del Comitato.
4. Qualora venga a mancare un membro del Comitato Direttivo, questo deve essere integrato per cooptazione alla prima riunione utile e resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Comitato. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Comitato si riduce della metà dei membri originari, l'intero Comitato decade e si deve procedere al rinnovo dello stesso.
5. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice presidente ogni qualvolta lo si ritenga necessario ovvero su richiesta di un terzo dei propri membri.
7. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri del Comitato in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Il Comitato elegge un Segretario anche fra soggetti a esso esterni.
9. Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
10. Alle riunioni del Comitato Direttivo hanno diritto a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

Art. 13

1. Il Comitato Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Comitato:
 - a) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per gli scopi della medesima;
 - b) gestisce e coordina l'attività dell'Associazione, dettando i criteri generali da seguire per le spese ordinarie, ivi comprese le assunzioni di personale;
 - c) affida ai propri membri, o a soggetti terzi, lo studio e la consulenza per questioni determinate, stabilendone il relativo compenso;
 - d) nomina, se del caso, Comitati Consultivi, composti anche da persone terze rispetto all'Associazione;
 - e) può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo che agisce per delega dello stesso Comitato Direttivo nonché il Collegio dei Probiviri, e ne determina le competenze e le attribuzioni;
 - f) può nominare un Segretario Generale, anche fra i soggetti a esso esterni, definendone il rapporto giuridico e i poteri e stabilendone il trattamento economico;
 - g) nomina procuratori, con o senza rapporto di dipendenza nei confronti dell'Associazione, anche per singoli atti o determinate categorie di atti;
 - h) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del fondo comune dell'Associazione;
 - i) propone all'Assemblea la quota di ammissione per i nuovi Membri dell'Associazione e l'ammontare della quota annuale per ciascuna categoria di questi, nonché delibera l'eventuale riduzione per il primo anno di partecipazione all'Associazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
 - j) può convocare l'Assemblea degli Associati ai sensi dell'articolo 9;

- k) redige annualmente il bilancio per l'esercizio trascorso da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e approva il preventivo per l'esercizio in corso;
- l) stabilisce la remunerazione dei membri del Comitato Direttivo investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
- m) approva il Codice di comportamento degli Associati e le sue eventuali modifiche.

Art. 14

1. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Direttivo restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e comunque per non più di tre anni. Essi sono rieleggibili.
2. Spetta ai membri del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dipendenti dalla loro appartenenza agli organi dell'Associazione. Eventuali altri compensi possono essere determinati, limitatamente ai membri del Comitato Direttivo rivestiti di particolari cariche, in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

Art. 15

1. Il Comitato Esecutivo, qualora nominato ai sensi dell'art.13, è composto da 3 a 7 membri, tra i quali, necessariamente, il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente del Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo agisce per delega del Comitato Direttivo, che ne stabilisce le funzioni e ne ratifica le iniziative.
3. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 16

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da almeno due revisori effettivi e da un supplente nominati dall'Assemblea.
2. I revisori restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art. 17

1. Il Fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.
2. Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali versate dagli Associati e dagli Aderenti;
 - b) dalle eccedenze attive della gestione;
 - c) da tutti i contributi e i beni, mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
3. Le quote annuali devono essere pagate per intero nei termini stabiliti dal Comitato Direttivo. In caso di ritardo nel pagamento di oltre un mese, il Comitato Direttivo richiederà il pagamento della quota con lettera raccomandata, a decorrere dalla quale saranno dovuti dal Membro in ritardo gli interessi in misura pari al saggio legale.

Art. 18

1. L'Assemblea degli Associati stabilisce, su proposta del Comitato Direttivo, la quota di ammissione dei nuovi Membri dell'Associazione e la quota annuale dovuta da ciascuna categoria di Membri. Per Associati ed Aderenti sono stabilite quote annuali diverse, ma all'interno di ciascuna categoria la quota è dovuta in misura uguale da ogni Membro, ferma restando la facoltà dell'Assemblea di delegare al Comitato Direttivo la possibilità di stabilire una riduzione per il solo primo anno di partecipazione all'Associazione.
2. I Membri sono tenuti a versare nel mese di gennaio un acconto sulla quota annuale nella misura definita dal Comitato Direttivo.

3. Il Comitato Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento da parte degli Associati di quote straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea dell'Associazione.
4. Per i nuovi Membri il contributo annuale sarà applicato "pro-rata temporis", con scadenza trimestrale.
5. Qualora più Società appartenenti al medesimo gruppo intendano associarsi singolarmente all'Associazione, il contributo annuale per ogni successiva adesione si applica in misura ridotta secondo un criterio proposto dal Comitato Direttivo.
6. La quota annuale è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 19

1. L'anno di esercizio coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procede alla compilazione del bilancio. Il bilancio è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea annuale.
2. Durante la sua vita, l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
3. Ciascun Membro ha diritto di prendere visione dei bilanci dell'Associazione, che restano depositati a disposizione dei Membri stessi presso la sede dell'Associazione.

Art. 20

1. Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:
 - a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre Associati;
 - b) su delibera assunta dall'Assemblea degli Associati.

Art. 21

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del Fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti e sottopone la proposta di destinazione dell'eventuale residuo all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il patrimonio residuo dell'Associazione è comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

1. Gli Associati sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dell'Associazione che, approvato dal Comitato Direttivo, forma parte integrante del presente statuto.

Art. 23

1. L'Assemblea può istituire il Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato Direttivo.
3. I Probiviri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa in vigore per gli amministratori, direttori generali dirigenti e soci accomandatari delle società di intermediazione mobiliare e avere particolari competenze di carattere tecnico o giuridico.
4. I Membri del Collegio dei Probiviri non possono essere membri né del suddetto Comitato Direttivo né, qualora nominato, del Comitato Esecutivo dell'Associazione.
5. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili.
6. La Presidenza dell'organo verrà assunta a rotazione dai tre Membri effettivi per un periodo di un anno ciascuno.

7. In caso di dimissioni o di revoca, i membri restanti procedono, previa approvazione da parte del Comitato Direttivo, alla sostituzione del membro mancante mediante cooptazione di un membro supplente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio.
8. I Probiviri hanno competenza su tutte le controversie che possono insorgere tra i Membri e l'Associazione incluse quelle relative al rispetto del Codice di comportamento.
9. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono riservate.
10. Ogni volta che il Collegio dei Probiviri si riunisce, uno dei membri assumerà le funzioni di Segretario, il quale redigerà un verbale della riunione, con le relative decisioni.
11. Le forme e le modalità di una eventuale remunerazione dei membri esterni sono stabilite dal Comitato Direttivo.
12. Nei casi più gravi di inosservanza alle disposizioni del presente Statuto e del Codice di Comportamento, il Collegio può proporre al Comitato Direttivo che venga disposta la sospensione o l'esclusione del Membro.
13. In via residuale e non esclusiva, il Collegio, ove richiesto, può svolgere funzioni di organo arbitrale per dirimere controversie insorte tra i Membri dell'Associazione.
14. In tali casi il Collegio deciderà, in via irrituale, secondo equità, ed il suo giudizio sarà inappellabile.
15. Per le controversie di cui al paragrafo precedente l'emolumento spettante ai membri del Collegio sarà stabilito a carico delle Parti secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Milano.